



## Multa autovelox nulla se l'auto della polizia ha i lampeggianti spenti

**Autore :** Redazione

**Data:** 03/03/2014

*Il rilevamento elettronico delle infrazioni deve essere segnalato in modo adeguato: il cartello deve trovarsi a non meno di 400 metri dalla postazione della polizia dotata dell'apparecchio elettronico.*

L'autovelox deve essere sempre segnalato con congruo anticipo in modo da avvisare gli automobilisti della presenza dell'apparecchio. Lo prevede la normativa, le direttive del ministero degli Interni e ormai tutta la giurisprudenza **[1]**.

Se manca tale avviso, o se quest'ultimo si trova a meno di **400 metri** dal luogo ove si trova l'autovelox o se, ancora, lo strumento di rilevamento elettronico si trova su di un'auto della polizia a "lampeggianti" spenti, allora la multa è nulla.

La precisazione proviene da una recente sentenza del giudice di pace di Gallarate **[2]**.

Deve essere dunque annullata la **multa** dell'autovelox quando la postazione per il



rilevamento, presidiata dalla polizia locale, non è visibile o segnalata con congruo anticipo ai veicoli in transito: come avviene, ad esempio, se l'auto della polizia ha i lampeggianti spenti.

Peraltro è lo stesso Codice della strada **[3]** a imporre che il velox debba essere distinguibile da lontano.

**Note:**

**[1]** Dm 15 agosto 2007, circolare del Ministero Interni del 3 agosto 2007 e cosiddetta direttiva Maroni.

**[2]** G.d.P. Gallarate sent. n. 101/14.

**[3]** Art. 142 Cod. str.

*Autore immagine: 123rf.com*